SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 dicembre 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero di grazia e giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università anzidetta e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 487, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente:

Titolo IV

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 488. — Nell'Università degli studi di Torino sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

di amministrazione aziendale;
per ortottisti e assistenti di oftalmologia;
per tecnici audiometristi e logopedisti;
di preparazione per tecnici di colpocitologia.

Art. 489. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 490. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituito da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 491. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 492. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 493. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 494. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 495. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interressati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 496. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 497. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 498. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 389

88A4901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 187, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito *sub:*

Titolo XVI

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 188. — Nell'Università degli studi di Bologna sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

di economia e merceologia degli alimenti;

di studi turistici;

per tecnici neurofisiopatologici;

per terapisti della riabilitazione;

di disegno anatomico;

di preparazione per tecnici di audiometria;

per ortottisti assistenti di oftalmologia.

Art. 189. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 190. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituito da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 191. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 192. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 193. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti di regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 194. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 195. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 196. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 197. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 198. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 386

88A4902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 201, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 104 a 112, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 86 a 94, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 4.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, l'art. 14-*ter* è modificato nel senso che la scuola contrassegnata con il n. 7) ematologia generale (clinica e laboratorio) muta denominazione in quella di ematologia.

Art. 5.

Dopo l'art. 75, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia, in ematologia ed in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia

Art. 76. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermatovenereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 77. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 78. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 79. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 80. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 81. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattiva e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 82. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
isto-citopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	ore	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 83. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica dermosifilopatica;
chimica biologica;
istologia;
patologia generale;
anatomia patologica;
microbiologia;
biologia e genetica;
clinica psichiatrica;
medicina del lavoro;
clinica malattie infettive;
farmacologia;
chirurgia plastica;
oncologia clinica;
clinica urologica;
clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 84. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 85. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 86. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 87. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 88. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

principi di chemioterapia antiblastica;

principi di radioterapia.

Art. 89. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico . . ore 50

fisiopatologia generale del plasma. . » 30

genetica molecolare . . . . » 30

differenziazione cellulare . . . . » 30

immunità umorale cellulare e naturale » 60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . » 40

istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici. . . . . » 30

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale. . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche . . . . » 40

principi e metodiche radio-immunologiche . . . . » 10

principi e metodiche immunologiche . . . . » 20

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi . . . . » 30

Monte ore elettivo ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 70

istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici . . . . » 40

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . . » 40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico cliniche . . . . ore 50

principi e metodiche radio-immunologiche . . . . » 10

principi e metodiche immunologiche » 30

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi . . . . » 60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia. . . . . » 60

ultrasuonografia . . . . » 20

tomografia assiale computerizzata. . » 20

Monte ore elettivo ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 40

istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici . . . . » 30

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici. . . . . . . » 60

principi e metodiche emoreologiche » 20

marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali . . . . » 20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi . . . » 40

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . . » 40

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . . » 40

principi di chemioterapia antiblastica » 20

principi di radioterapia . . . . » 20

Monte ore elettivo ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare . . . . » 25

endoscopia . . . . » 25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini dell'emostasi	ore	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20

Monte ore elettivo ore 400.

Art. 90. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di ematologia; ambulatorio, accettazione e day-hospital; laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopo, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazione linfocitaria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 91. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 92. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 93. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 94. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 95. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

* *i)* andrologia;

* *l)* diagnostica prenatale;

* *m)* controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

* *n)* terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 96. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia;

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche;

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

* *i)* Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

* *l)* Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

* *m)* controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

* *n)* Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Le aree contrassegnate con asterisco ed i relativi insegnamenti vengono impartiti solo per l'indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 97. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	ore	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	»	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130)

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente.	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 98. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ostetrica e ginecologica; divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Ancona; clinica chirurgica; ambulatori di colposcopia, isteroscopia, cardiotocografia, ecografia, ginecologia disfunzionale, urodinamica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1988
Registro n. 63 Istruzione foglio n. 45

88A4903

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 novembre 1988.

Riduzione della tassa costiera nel servizio radiomarittimo via satellite (sistema INMARSAT).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'art. 66 del regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra 1982, revisionato nel 1985 e nel 1986);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1985, concernente la revisione delle tasse costiere nel servizio mobile marittimo internazionale e nel servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, concernente la revisione delle tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988, concernente l'adeguamento della tariffazione del servizio radioelettrico mobile marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1988;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Organizzazione internazionale INMARSAT con la quale viene adottata sino al 31 dicembre 1988 la riduzione del 50% della tariffa per l'utilizzazione del segmento spaziale nella fascia oraria 2200-0400 UTC per il traffico radiotelefonico marittimo via satellite nel senso bordo-terra;

Cosiderato che la riduzione interessa soltanto l'aliquota dovuta all'INMARSAT per l'utilizzazione del segmento spaziale;

Ritenuta quindi la necessità di istituire una tariffa agevolata riguardante le sole tasse costiere per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite effettuate nel senso bordo-terra da navi italiane ed estere tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana nel periodo e nella fascia oraria sopraindicati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tasse costiere per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite (sistema INMARSAT) di cui ai punti 3.*a)* e 10.*a)* del decreto ministeriale 10 dicembre 1987, citato nelle premesse, effettuate tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana dalle ore 2200 UTC alle ore 0400 UTC fino al 31 dicembre 1988, sono variate come segue:

a) tariffe radiotelefoniche internazionali via satellite:

	Servizio (*) semiautomatico franchi-oro	Servizio (**) automatico franchi-oro
1) Navi estere per l'Italia - tassa costiera, compreso il segmento spaziale . .	42,00	1,40
2) Navi italiane ed estere per l'estero - tassa costiera, compreso il segmento spaziale	42,00	1,40

b) tariffe radiotelefoniche nazionali via satellite:

	Servizio (*) semiautomatico lire	Servizio (**) automatico lire
Navi italiane per l'Italia - tassa costiera, compreso il segmento spaziale . .	25.590	853

(*) Minimo tre minuti o frazione; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resta valido sino alle ore 2400 UTC del giorno 31 dicembre 1988.

Roma, addì 28 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1988
Registro n. 56 Poste, foglio n. 62

88A4939

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 1988.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Castiglione delle Stiviere nella Banca popolare di Verona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 4 novembre 1988 con la quale la Banca popolare di Verona, società cooperativa di credito a responsabilità limitata, con sede in Verona, e la Banca popolare di Castiglione delle Stiviere, società cooperativa di credito a responsabilità limitata, con sede in Castiglione delle Stiviere, in persona dei loro presidenti, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Castiglione delle Stiviere nella Banca popolare di Verona;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visto il nulla osta della Banca d'Italia in data 4 ottobre 1988;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Castiglione delle Stiviere nella Banca popolare di Verona.

Roma, addì 16 dicembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere per il rinnovo dell'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e l'AIEA-UNESCO relativo al finanziamento del centro di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 20-24 febbraio 1987.

Il giorno 15 settembre 1988 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere per il rinnovo dell'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e l'AIEA-UNESCO relativo al finanziamento del centro di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 20-24 febbraio 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 luglio 1988, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo dello scambio di lettere, lo stesso è entrato in vigore il 15 settembre 1988.

88A4924

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 68, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4946

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 44 alla cui copertura l'Istituto universitario interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto universitario, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4947

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 4 aprile 1980 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, via G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Akanor 50 PB già registrato al n. 3587.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 23 febbraio 1983 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Endosan DS, già registrato al n. 5249.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1980 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Endosan 40 emulsionabile, già registrato al n. 3442.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 gennaio 1980 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Endosan 25 polvere bagnabile, già registrato al n. 3443.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 25 gennaio 1973, all'impresa Shell S.p.a., in Milano, via Londomo, 2, del presidio sanitario denominato Londisten 50 PB, già registrato al n. 0865.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 25 gennaio 1973, all'impresa Shell Italia S.p.a., in Milano, via Londomo, 2, del presidio sanitario denominato Londisten 40 EC, già registrato al n. 0858.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 15 gennaio 1980 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Endosan 50 polvere bagnabile, già registrato al n. 3430.

88A4921

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2575 del 24 novembre 1988 è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale estera Rogaska Slatina sorgente Donat.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

Con decreto ministeriale n. 2576 del 24 novembre 1988 la S.p.a. Sorgenti Vallicelle, con sede in Vallicelle Pontedera (Pisa), è stata autorizzata ad utilizzare, per l'esportazione dell'acqua minerale Vallicelle negli Stati Uniti d'America e in Australia, etichette diverse da quelle autorizzate per la vendita in Italia e conformi alle norme vigenti nei Paesi importatori.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

Con decreto ministeriale n. 2577 del 24 novembre 1988 la cattedra di igiene del dipartimento di sanità pubblica e biologia cellulare della seconda Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad eseguire analisi chimiche di acqua minerale.

88A4922

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988 concernente: «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 24/1988)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo capoverso della prima colonna, dove è scritto: «Per i nuovi esercizi si adotta il valore di *19,9* L./m^3 per metano a 9,2 Mcal/m^3 st., pari a 13,03 L./Mcal;», leggasi: «Per i nuovi esercizi si adotta il valore di *119,9* L./m^3 per metano a 9,2 Mcal/m^3 st., pari a 13,03 L./Mcal;».

88A4979

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	L. **265.000**
- semestrale	L. **145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. **40.000**
- semestrale	L. **25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. **150.000**
- semestrale	L. **85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. **40.000**
- semestrale	L. **25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. **150.000**
- semestrale	L. **85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. **500.000**
- semestrale	L. **270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. **2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **200.000**
Abbonamento semestrale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***